



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. **35** in data **17/06/2025**

**DIVIETO D'ACCESSO AI BUS DI LINEA NEL CENTRO STORICO DEL PAESE NEI MESI
DI LUGLIO E AGOSTO**

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)

Tel. 051 6555639 /333 2661466

E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA – AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

Viste le precedenti ordinanze di pari oggetto;

Rilevato l'esito positivo dei provvedimenti istituiti con le precedenti ordinanze;

Valutato che, durante il periodo estivo, nel comune di Monghidoro vi è una notevole affluenza turistica e ciò comporta una maggior congestione della circolazione stradale, minando la sicurezza e la fluidità della circolazione nel centro storico del capoluogo;

Considerata la necessità di istituire una nuova disciplina del traffico nelle vie del centro storico, ai fini di tutelare la pubblica incolumità ed incrementare la sicurezza della viabilità, favorendo al massimo la fluidità della circolazione, cercando di regolarizzare il flusso veicolare e di migliorare il livello della qualità di vita dei cittadini, promuovendo un razionale utilizzo del territorio;

Ritenuta pertanto pregiudizievole la circolazione di un notevole numero di autobus nelle strade sopra citate, considerando che, in particolare durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, causerebbero gravi risentimenti alla circolazione;

Considerato inoltre che, nei mesi di luglio e agosto, si susseguiranno numerose manifestazioni allegoriche, musicali ed avranno luogo i mercatini estivi, a seguito dei quali verranno istituiti divieti di transito e di sosta per tutti i veicoli in generale, al fine di garantirne il regolare svolgimento;

Visti gli artt. 1-5-6-7-157-158-159 del Nuovo Codice della Strada D.L. n.285 del 30.04.1992;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa e la relativa responsabilità della II^ Area- “Area Vigilanza-Polizia Locale” ;

ORDINA

L' Istituzione temporanea del divieto di circolazione per tutti gli autobus, extraurbani ed in servizio di linea, in Via V. Emanuele II (nel tratto fino all'intersezione con la S.S. n. 65 della Futa), in Viale Roma (nel tratto fino all'intersezione con Via IV Novembre), in Piazza Ramazzotti ed in Via G. Garibaldi (nel tratto fino alle intersezioni con Via A. De Gasperi e Via IV Novembre), a partire da lunedì 30 giugno 2025 fino a domenica 31 agosto 2025; sono altresì sospese le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

La presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune di Monghidoro.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).